

INTERVENTO ING. BIANCHI – REGIONE MARCHE

Nell'ambito dei controlli dei progetti in zona sismica, occorre constatare che quanto affermato dal rappresentante del Ministero relativamente alla non completa formazione dei funzionari degli uffici degli ex Geni Civile, corrisponde al vero; purtroppo si constata che l'organizzazione delle attività degli stessi funzionari provinciali non prevede generalmente la possibilità di frequentare specifici corsi di aggiornamento né di praticare attività di progettazione, con la conseguenza che nel tempo si perde il "contatto" con le evoluzioni normative e con le nuove problematiche di calcolo.

Il tutto ovviamente rende difficile l'espletamento di una funzionale procedura di controllo dei progetti.

Nella Regione Marche a tal proposito si segnala che ormai da qualche anno si stanno organizzando dei tavoli tecnici attraverso i quali si condividono problematiche sia amministrative che tecniche (anche attraverso mini corsi di formazione, per ora limitati alle problematiche inerenti le verifiche di vulnerabilità sismica di edifici esistenti), nella speranza di poter "crescere" in modo uniforme e di poter fornire un servizio utile al mondo professionale che spesso si trova a richiedere specifici pareri agli organi provinciali.

Quanto rilevato assume maggiore importanza se si pensa che la Regione Marche a breve adotterà una nuova "legge regionale sulla sismica", nella quale sarà prevista l'autorizzazione dei progetti consegnati in Provincia (attualmente vige ancora il controllo a campione); appare quindi auspicabile che i funzionari preposti al controllo vengano debitamente istruiti e venga loro fornito (magari anche attraverso degli atti ministeriali) una sorta di protocollo di autorizzazione e che soprattutto venga loro chiarito quali sono le responsabilità di chi autorizza.

C'è il grosso rischio infatti, che in mancanza di chiarezza le attività di autorizzazione, che dovrebbero essere finalizzate alla garanzia della sicurezza, diventino invece meri espletamenti di attività burocratiche, caratterizzate da inutili richieste di integrazioni che prevaricano l'arbitrio e le scelte progettuali che comunque il progettista deve avere in coerenza ad una norma che comunque rimane di tipo prestazionale.

Sempre con riferimento al futuro regime autorizzativo, è inoltre significativo porsi il problema di identificare quali opere debbano necessariamente essere soggette ad autorizzazione; appare logico in questo contesto adoperare una distinzione delle categorie di opere per le quali è necessario procedere all'autorizzazione da quelle per le quali, vista la loro ridotta importanza, possano essere depositate senza autorizzazione (al limite, un controllo a campione). Allo stato attuale il DPR 380/2001 impone l'obbligo di autorizzazione a tutte le opere, dal fienile all'ospedale di rete, tuttavia l'aggravio di lavoro che potrebbe interessare i già depotenziati uffici provinciali, potrebbe diventare insostenibile se non si opera una logica separazione tra opere "importanti" e meno rilevanti.

Un altro delicato problema è quello relativo all'uso dei software di calcolo; il loro utilizzo oggi è generalmente obbligatorio in quanto le tecniche di calcolo si sono complicate e difficilmente si riescono a riprodurre a mano, tuttavia si nota un forte scollegamento tra il progettista (che spesso non sa o che non riesce a capire cosa sta facendo il software) e la casa produttrice del software stesso che molte volte non fornisce una manualistica soddisfacente né una assistenza tecnica adeguata.

Appare quindi opportuno che da una parte il tecnico calcolatore, prima di intraprendere una analisi progettuale sia consapevole del "mezzo" che sta utilizzando e dall'altra le case software provvedano ad assistere il "cliente" nel modo più funzionale, fornendo cioè tutte le informazioni necessarie a capire potenzialità e limiti della "macchina".

Un altro aspetto legato all'utilizzo dei software è la tendenza ancora generalizzata a consegnare delle relazioni di calcolo fatte di soli "numeri" (input ed output) e di lasciare alla relazione illustrativa poche pagine; questa consuetudine appare in contrasto con i dispositivi di norma i quali indicano invece che la relazione di calcolo deve essere redatta in modo da illustrare compiutamente i principi di progettazione, di modellazione, di controllo dei risultati che escono dal programma di calcolo.

In sostanza la "vera" relazione di calcolo dovrebbe essere scritta "di pugno" dal progettista, il quale, componendo un documento completo ed esaustivo, deve consentire al funzionario controllore di capire i criteri salienti di progettazione senza dover ricorrere all'uso degli output numerici uscenti dal programma (eventualmente consultabili solo se lo necessità lo dovesse richiedere) che risultano sempre di difficilissima consultazione.